



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2013/2014**

## **Comunicato Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2014**

### **COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA**

#### **FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA**

##### **PROGRAMMA GARE DI MARTEDÌ 1° APRILE 2014**

In data odierna, presso la sede di questo C.R., alla presenza dei delegati delle società Cicciano, Florigium, Hermes Casagiove, Nerostellati Frattese e San Giorgio (assente il Faiano) è stato effettuato il sorteggio per stabilire quali tra le sei società a parità di condizioni (Hermes Casagiove e Florigium; Nerostellati Frattese e Cicciano; San Giorgio e Faiano) dovrà disputare in casa la gara del secondo turno della fase finale regionale del Campionato Regionale di Attività Mista 2012/2013.

All'esito dell'indicato sorteggio, di seguito, si pubblica il calendario definitivo delle gare del secondo turno, in programma **martedì 1° aprile p.v.**, con **inizio alle ore 16.00**, salvo diversa specifica indicazione:

##### **SECONDO TURNO – MARTEDÌ 1° APRILE 2014 – ORE 16.00**

1°. Florigium	Hermes Casagiove	“S. Calise” – FORIO D'ISCHIA (ore 15.00)
2°. Cicciano	Nerostellati Frattese	“V. Magnotti” – CICCIANO
3°. Vis Portici 1906	Puteolana 1909	“San Ciro” – PORTICI
4°. Football Club S. Agnello	Real Pontecagnano F.	SANT'AGNELLO
5°. San Tommaso Calcio	Olympic Salerno	“A. Roca” – SAN TOMMASO – AVELLINO
6°. San Giorgio 1926	Faiano	“R. Paudice” – SAN GIORGIO A CREM.
7°. Temeraria 1957 San Mango	Juvenes Scisciano	CASTIGLIONE DEL GENOVESI

Nell'ipotesi di parità, al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio.

Al terzo turno, oltre alle sette società vincitrici, sarà ammessa anche un'altra delle sette società eliminate nel secondo turno, determinata sulla base della migliore posizione in Coppa Disciplina come innanzi descritto, con l'esclusione delle società che hanno già usufruito del beneficio nel turno precedente e la conseguenziale ammissione della seconda (o terza, ecc.) in graduatoria.

Eventuali integrazioni, necessitate da provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva, saranno assolte nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti capoversi, con l'eventuale scorrimento della graduatoria di Coppa Disciplina, nell'ipotesi che la / le società di riferimento abbia / abbiano già usufruito del beneficio dell'ammissione in un turno precedente.

Le società “ripreseate” per meriti disciplinari, sia in ordine al secondo turno, sia in ordine al terzo turno, godono dei medesimi diritti delle società qualificatesi in via diretta.

### **TERZO TURNO – QUARTI DI FINALE – 8 APRILE 2014**

Gli abbinamenti relativi ai quattro incontri del terzo turno (tra le sette vincitrici del secondo turno più la società riammessa) saranno determinati a mezzo sorteggio, con la sola preventiva esclusione dal sorteggio degli abbinamenti che prevedono un incontro tra due società che si sono già incontrate nei turni precedenti della fase finale regionale.

### **QUARTO TURNO – SEMIFINALI – VENERDÌ 25 APRILE 2014**

Gli abbinamenti relativi alle due gare di semifinale saranno determinati a mezzo sorteggio incondizionato.

### **GARA DI FINALE – VENERDÌ 2 MAGGIO 2014**

La gara di finale regionale si disputerà **venerdì 2 maggio 2014, in campo neutro**, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società, che risulterà **vincitrice del titolo regionale**, si qualificherà per la **fase finale nazionale**.

### **DISCIPLINA SPORTIVA RELATIVA ALLA FASE FINALE REGIONALE**

In ragione dell'esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale, quello eventuale dei guardalinee federali e gli altri eventuali atti ufficiali saranno ritirati sul campo di gioco, o comunque recapitati al C.R. Campania entro il giorno successivo alla gara.

Il Comunicato Ufficiale relativo alle gare sarà pubblicato ed affisso all'albo del C.R. Campania, tranne i casi espressamente enunciati, almeno nell'orario pomeridiano (ore 16.00 – 18.30) del giorno che precede la successiva giornata di gara.

**Per la richiamata esigenza di assoluta tempestività e di rapidità di svolgimento, non sono appellabili le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare.**

I provvedimenti disciplinari sono, viceversa, appellabili – nei limiti e con le modalità, di cui al Codice di Giustizia Sportiva – innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania ed, in ultima istanza, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Le ammonizioni sanzionate nel corso del Campionato sono integrate da quelle eventuali della fase finale regionale.

**Un eventuale reclamo (con esclusione ribadita di quelli avverso le decisioni di carattere tecnico, per i quali è prescritta l'inammissibilità e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, inclusa quella di finale regionale), ferme restando le altre modalità e prescrizioni di cui all'art. 24 C.G.S., deve essere preannunciato alla società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale, a mezzo telegramma (con esclusione di qualsiasi altra modalità), entro le ore 19.00 del giorno successivo alla gara di riferimento. Le relative motivazioni devono essere inviate alla società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale – a mezzo fax – dei motivi di reclamo e delle ricevute delle raccomandate postali A.R., già rimesse alla società controparte ed allo stesso Giudice Sportivo Territoriale, nonché delle ricevute dei telegrammi di preannuncio, già inoltrati alla società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale.**

Eventuali controdeduzioni devono essere formalizzate, dalla società controparte, con invio alla società reclamante ed al Giudice Sportivo Territoriale, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data del recapito postale della raccomandata del reclamo, a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione – a mezzo fax – dei motivi delle controdeduzioni e delle ricevute delle raccomandate postali A.R., già rimesse allo stesso Giudice Sportivo Territoriale ed alla società controparte.

Per inderogabile esigenza di rapidità, un'eventuale sospensione delle gare della fase finale sarà disposta esclusivamente con riferimento ai reclami, che siano **pervenuti** al C.R. Campania, con le indicate modalità, entro il termine categorico del giorno successivo a quello della gara di riferimento. Nel rispetto della più volte ribadita esigenza di rapidità, non potrà essere disposta alcuna sospensione, in attesa dell'esito di eventuale ricorso alla C.A.F.

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara della fase finale regionale, la società sarà esclusa dalla fase medesima e gravata dalle sanzioni, di cui al Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e sanzione pecuniaria, determinata nella misura di **€ 500,00**); la società avversaria si qualificherà al turno successivo.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme, di cui alle Carte Federali della F.I.G.C.

\* \* \* \* \*

## **GIUSTIZIA SPORTIVA**

**(DELIBERE NON PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 27 MARZO 2014)**

### **GARA ORTESE - AURUNCI DEL 22/3/14 – PROMOZIONE**

Il G.S.T., letto il referto; visti gli atti ufficiali

#### **DELIBERA**

**di sospendere l'omologazione tecnica dell'incontro in attesa di ulteriori accertamenti. In ordine ai provvedimenti immediatamente applicabili si rimanda alla camicia di gara.**

### **GARA ARZANO CITY – RINASCITA AMINEI DEL 16.03.2014 – SECONDA CATEGORIA**

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 80 del 20.03.2014 pag. 1909; letto il referto di gara, nonché il supplemento allo stesso; sentito l'arbitro per chiarimenti; rileva che al 10' minuto del secondo tempo il d.d.g., nel tentativo di comminare un provvedimento disciplinare nei confronti del n. 3 Cuccaro Francesco della Società Arzano City, veniva accerchiato da tesserati della suddetta Società, che gli impedivano, fisicamente, di estrarre il cartellino. Il d.d.g., considerate le reiterate condotte intimidatorie dei calciatori della suddetta Società e le continue minacce del pubblico presente nella zona antistante gli spogliatoi, decideva di non esibire il cartellino nei confronti dei calciatori responsabili dell'atteggiamento minaccioso nei suoi confronti e di riprendere la gara pro forma; considerato che la scelta di proseguire la gara pro forma sia stata dovuta al fatto che il d.d.g. non era più nelle condizioni psichiche di poter svolgere le proprie funzioni e che preliminarmente aveva allertato le Forze dell'Ordine che raggiungevano il campo poco dopo alla decisione di proseguire la gara pro forma. P.Q.M., in applicazione dell'art. 4 e 17 C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla Società Arzano City, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, e di comminare l'ammenda di euro 150.**

### **GARA RINASCITA AMINEI – BLUE LIONS DEL 22/3/14 – SECONDA CATEGORIA**

Il G.S.T., letto il referto; visti gli atti ufficiali

#### **DELIBERA**

**di sospendere l'omologazione tecnica dell'incontro in attesa di ulteriori accertamenti. In ordine ai provvedimenti immediatamente applicabili si rimanda alla camicia di gara.**

### **GARA ATLETICO TAURASI – DINAMO MONTEVERDE del 22/3/14 – SECONDA CATEGORIA**

IL G.S.T., LETTO IL REFERTO ARBITRALE RELATIVO ALLA GARA SUINDICATA; RILEVATO CHE LA SOCIETÀ DINAMO MONTEVERDE INIZIALMENTE SCHIERAVA IN CAMPO N. 8 CALCIATORI; RILEVA CHE NEL CORSO DELLA GARA A SEGUITO DI CASUALE INFORTUNIO, UN CALCIATORE OSPITE ABBANDONAVA IL CAMPO; RILEVATO ALTRESÌ, CHE A SEGUITO DI CASUALE INFORTUNIO ALTRO CALCIATORE OSPITE ABBANDONAVA IL CAMPO; L'ARBITRO SOSPENDEVA LA GARA PER LA SOPRAVVENUTA INFERIORITÀ NUMERICA DELLA SQUADRA DINAMO MONTEVERDE. PER TALI MOTIVI, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 17 E SEGG. CGS;

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Dinamo Monteverde la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.**

## **GARA VIS LACEDONIA – ARTEMISIUM del 22/3/14 – SECONDA CATEGORIA**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara suindicata; rilevato che la società Vis Lacedonia inizialmente schierava in campo n. 9 calciatori; rileva che nel corso della gara a seguito di casuale infortunio, n. 2 calciatori ospiti abbandonavano il campo; rilevato altresì, che a seguito di casuale infortunio di altro calciatore ospite abbandonava il campo; l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Vis Lacedonia. Per tali motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;

### **DELIBERA**

di infliggere alla società Vis Lacedonia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-5 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.

\* \* \* \* \*

## **ERRATA CORRIGE**

### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 80 DEL 20 MARZO 2014, PAGG. 1889 E 1907**

<b>GIRONE E - 6 Giornata - R</b>		
S. MICHELE SOLOFRA	- AMERICO CANONICO	1 - 1

### **LEGGASI**

<b>GIRONE E - 6 Giornata - R</b>		
S. MICHELE SOLOFRA	- AMERICO CANONICO	1 - 0

\* \* \* \* \*

### **GARE DEL 16 MARZO 2014 - A CARICO DI SOCIETÀ – AMMENDE**

Euro 120,00 GROTTA 1984

Mancato utilizzo del tabellone per le sostituzioni

### **LEGGASI**

Euro 120,00 GROTTA 1984

Mancato utilizzo del tabellone per le sostituzioni; propri sostenitori, inoltre, facevano esplodere sugli spalti un petardo di notevole intensità.

\* \* \* \* \*

### **GARE DEL 16 MARZO 2014 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CANGIANO RAFFAELE (VIRTUS TALANICO S. FELICE)

### **LEGGASI**

### **GARE DEL 16 MARZO 2014 – A CARICO DI CALCIATORI **NON** ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CANGIANO RAFFAELE (VIRTUS TALANICO S. FELICE)

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 83 DEL 27 MARZO 2014, PAG. 1984**

### **RECLAMO OLEASTRUM – GARA ACQUAVELLA / OLEASTRUM DEL 1.03.2014**

Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Oleastrum, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori Scarpa Antonio (nato il 7.01.1984), Ciongoli Francesco (nato il 10.07.1986), Cucino Andrea (nato il 17.09.1991) e Santonicola Daniele (nato il 24.04.1982) della società Sporting Macerata, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i nominati calciatori risultano regolarmente tesserati, a favore della società Acquavella, da data antecedente rispetto il giorno di disputa della gara in esame e precisamente: Scarpa Antonio dal 27.02.2014; Ciongoli Francesco e Santonicola Daniele dal 28.02.2014 e Cucino Andrea dal 12.02.2014. Di conseguenza la partecipazione alla gara in epigrafe dei nominati calciatori è da considerarsi regolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Oleastrum; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

#### **LEGGASI**

### **RECLAMO OLEASTRUM – GARA ACQUAVELLA / OLEASTRUM DEL 1.03.2014**

Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Oleastrum, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori Scarpa Antonio (nato il 7.01.1984), Ciongoli Francesco (nato il 10.07.1986), Cucino Andrea (nato il 17.09.1991) e Santonicola Daniele (nato il 24.04.1982) **della società Acquavella**, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i nominati calciatori risultano regolarmente tesserati, a favore della società Acquavella, da data antecedente rispetto il giorno di disputa della gara in esame e precisamente: Scarpa Antonio dal 27.02.2014; Ciongoli Francesco e Santonicola Daniele dal 28.02.2014 e Cucino Andrea dal 12.02.2014. Di conseguenza la partecipazione alla gara in epigrafe dei nominati calciatori è da considerarsi regolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Oleastrum; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA – C.U. N. 76 DEL 6 MARZO 2014, PAG. 1757**

<b>GIRONE A - 9 Giornata - R</b>		
PIETRAMELARA	- SP. MACERATACAMPANIA	2 - 2

#### **LEGGASI**

<b>GIRONE A - 9 Giornata - R</b>		
PIETRAMELARA	- SP. MACERATACAMPANIA	1 - 3

\* \* \* \* \*

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 28 marzo 2014.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Vincenzo Pastore**